

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

Roma, 30 luglio 2009

Parere sull'atto comunitario:

Proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI - (COM(2009) 135 def.) (Atto comunitario n. 30)

La Commissione Politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame dell'atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta risponde all'esigenza di perseguire efficacemente i reati di abuso, sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia attraverso un approccio multidisciplinare che comprende sia la prevenzione e la protezione dei diritti umani delle vittime, sia un'azione giudiziaria mirata a perseguire efficacemente tali reati;

considerato che la causa principale del fenomeno dell'abuso sui minori, esposti soprattutto nell'infanzia al rischio di subire soprusi, si può individuare nella vulnerabilità delle giovani vittime e che queste violenze causano loro danni fisici, psicologici e sociali;

tenuto conto che, secondo l'UNICEF, circa due milioni di minori ogni anno sono utilizzati nell'industria del sesso, che sulla rete Internet sono veicolate più di un milione di immagini di minori abusati e che di questi, che si stimano essere da dieci a ventimila, solo poche centinaia sono identificati mentre gli altri restano anonimi, abbandonati e probabilmente continuano a subire abusi;

considerato che i fenomeni di abuso sono in crescita e si diffondono mediante l'uso di nuove tecnologie, soprattutto Internet, che hanno reso più semplice produrre e divulgare materiale pedopornografico garantendo nel contempo l'anonimato agli autori del reato e creando confusione a livello di giurisdizione;

tenuto conto delle disposizioni contenute nelle recenti decisioni adottate in sede europea, nonché di quanto previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo relativa alla vendita, la prostituzione e la pornografia concernente i bambini, e nella Convenzione del Consiglio d'Europa STCE, n. 201, per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, il cui disegno di legge di ratifica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2009 è attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2326);

visto d'altra parte che l'esame della proposta di decisione-quadro 2009/135/GAI può essere inquadrato anche alla luce dei lavori nell'ambito del G8 Giustizia e Affari Interni e del recente documento della Commissione europea sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prodromico al programma di Stoccolma (COM(2009) 262);

considerato, inoltre, che la legislazione nazionale è per buona parte conformata alle previsioni della decisione-quadro, ponendosi per alcuni aspetti in una posizione più avanzata;

tenuto conto, infine, di quanto affermato dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 luglio 2009,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

1. Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto per molti aspetti i reati di abuso e sfruttamento di minori presentano una forte connotazione transfrontaliera. Infatti, la diversità delle pene previste nei vari ordinamenti europei, la vulnerabilità delle vittime di tali reati, sovente provenienti da paesi extraeuropei, l'utilizzo di massa di Internet, nonché il deprecabile fenomeno del turismo sessuale rendono corretto e preferibile un approccio europeo e pertanto rispettato il principio di sussidiarietà. Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, non ravvisandosi nella proposta interventi eccedenti quelli necessari. Si potrebbe, però, valutare l'opportunità, coerentemente con la presenza nella proposta di alcune norme inerenti il procedimento penale, di integrare la base giuridica dell'atto con un riferimento all'articolo 31, paragrafo 1, lett. c), del Trattato UE.

2. All'interno della definizione di spettacolo pornografico di cui all'art. 1 lett. d), della proposta, da mantenere quale elemento definitorio di portata generale, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire un riferimento al fatto che lo spettacolo può essere configurato anche nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica, quali Internet, *web-cam* e telefoni cellulari, analogamente a quanto previsto dall'art. 2, lett. e), per i reati di abuso sessuale, ove è previsto che atteggiamenti sessualmente espliciti del minore o l'esibizione degli organi sessuali possano avvenire anche avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


3. In riferimento al reato di accesso consapevole, a mezzo di un sistema d'informazione, a materiale pedopornografico, previsto dall'art. 4, lett. e), della proposta, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che la consapevolezza della condotta debba essere dimostrata da elementi sintomatici, quali ad esempio il pagamento dei servizi, la durata del collegamento, il salvataggio su supporto personale delle immagini.

4. In riferimento al reato di adescamento di minori per scopi sessuali, si potrebbe valutare l'opportunità di includere nella condotta punibile quella realizzata, analogamente all'art. 2, lett. e), della proposta, *"anche avvalendosi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

5. In riferimento all'articolo 8 della proposta, ove si prevede un collegamento tra la misura dell'interdizione, temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori e il rischio di reiterazione del reato, nel senso che la prima si applica solo se sussiste il secondo, va evidenziato che tale collegamento rischia di indebolire l'efficacia preventiva delle misure interdittive, limitata del resto alle sole attività che comportano contatti "regolari" con i minori. Oltretutto, la previsione dell'applicabilità delle misure interdittive anche su base temporanea garantisce la necessaria flessibilità.

6. Si potrebbe valutare l'opportunità di specificare con maggiore precisione la clausola di non applicabilità di sanzioni ai minori vittime dei reati di sfruttamento sessuale, di cui all'art. 11 della proposta, evidenziando la necessità, al fine di escludere la punibilità, che le vittime debbano essere state oggetto di una costrizione.

7. A prescindere da ogni valutazione in merito all'adozione di una misura orizzontale di protezione delle vittime dei reati di abuso, sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia, appare comunque opportuno che siano adottate a livello europeo misure di sostegno a tali vittime. Ciò sia all'interno del procedimento o del processo penale, mediante ad esempio agevolazioni processuali, o misure per garantirne la riservatezza, la protezione dell'identità e dell'immagine, da rendere operanti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi del giusto processo; sia attraverso misure che operino su un piano più generale, come potrebbero essere, ad esempio, azioni specifiche mirate a proteggere e assistere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero Pano', written over a horizontal line.

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E